



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Il sostegno alle imprese tramite il factoring. Le proposte di Assifact

Vittorio Giustiniani

*Coordinatore Commissione Legale e Task Force COVID-19
per Assifact e Responsabile Servizio Governo Societario
Emilia Romagna Factor*

Assemblea Assifact 16 giugno 2020

Le norme di sostegno che agevolano il ricorso al factoring

Decreto "Cura Italia"

Misure di sostegno economico per imprese

(DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27)

Art.56 - moratoria dei prestiti micro e PMI 

Opera nei seguenti casi:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto,
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale

Decreto "Liquidità"

Misure urgenti in materia di accesso al credito

(DL 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40)

Art.1 comma 1 bis – garanzia SACE 

Estende l'applicazione della garanzia SACE prevista dal comma 1 "anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge" nei limiti dell'"importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti"

Decreto "Rilancio"

Misure urgenti in materia di sostegno all'economia

(DL 19 maggio 2020, n. 34 – iter di conversione in corso)

Art. 35 - garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali 

Art. 117 inerente le disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari, introduce al comma 4 il blocco o la sospensione delle azioni esecutive e l'impignorabilità delle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni agli Enti del proprio Servizio Sanitario regionale. 

Proposta di emendamento per introdurre comma 4-bis che vincola le cessioni di crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti SSN ad espressa accettazione da parte dell'Ente debitore, entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Obbligo di certificazione. 

Criticità e chiarimenti necessari

Decreto "Cura Italia"

Misure di sostegno economico per imprese

(DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27)

Non si applica ai debitori ceduti nelle operazioni di factoring (eccezion fatta per i debitori contrattualizzati), **che restano pertanto esposti per le relative obbligazioni «commerciali» nei confronti di banche e intermediari.** Il debito di tipo commerciale derivante dalla fornitura effettuata infatti non pare potersi includere nell'ambito di applicazione del beneficio di cui all'art. 56 del decreto.

Non è chiara la sostituzione del termine «se superiori» con «se successivi» nella previsione di cui alla lettera a)

Fra gli «altri soggetti abilitati alla concessione di credito» sono incluse le società che svolgono, in relazione al decreto 53/2015, attività di concessione di finanziamenti non nei confronti del pubblico?

Decreto "Liquidità"

Misure urgenti in materia di accesso al credito

(DL 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40)

Non si applica alle cessioni pro soluto, che rappresentano il 78% dell'operatività factoring in Italia al 31 dicembre 2019.

Non supporta le imprese debitrice cedute. L'originaria e prioritaria proposta associativa prevedeva l'estensione della garanzia Sace alle dilazioni concesse ai debitori ceduti, non inferiore ai 6 mesi, per il pagamento dei crediti commerciali.

Decreto "Rilancio"

Misure urgenti in materia di sostegno all'economia

(DL 19 maggio 2020, n. 34 – iter di conversione in corso)

Mancata conferma dell'emendamento sull'inclusione dell'operatività pro soluto, a completamento della parziale previsione dell'operatività pro solvendo nel DL Liquidità, proposto nell'ambito della garanzia SACE sulle assicurazioni dei crediti commerciali, generando possibili penalizzazioni concorrenziali.

Penalizzazione delle imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione, condizionando e vincolando la possibilità di soddisfare il proprio diritto di credito azionato per le vie ordinarie e la possibilità di accedere al credito tramite smobilizzo dei crediti stessi.

Le proposte di Assifact per il rilancio

Completare il quadro delle misure a sostegno della liquidità delle imprese:

- Estendere la garanzia Sace anche ai corrispettivi pagati al cedente per le cessioni di credito pro-soluto.
- Abrogare la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 117 onde evitare la conversione in Legge di una misura già dichiarata incostituzionale e lesiva della parità delle parti, in sfavore delle imprese e degli altri creditori, nonché sproporzionata rispetto agli obiettivi e tale da favorire possibili comportamenti opportunistici degli enti a ulteriore svantaggio dei creditori.
- Non reintrodurre, al comma 4 bis dell'art. 117, le disposizioni che condizionano e impediscono la cessione dei crediti vantati verso il SSN.

Le proposte di Assifact per il rilancio

Proposte strutturali di semplificazione che non determinano costi a carico delle finanze pubbliche:

- Semplificare le cessioni di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione, attraverso:
 - l'eliminazione della necessità dell'atto pubblico e della notifica a mezzo ufficiale giudiziario per le cessioni di crediti vantati verso la P.A. e l'adozione delle stesse modalità previste per la cessione di crediti verso imprese private (scambio di corrispondenza a mezzo pec);
 - la previsione della facoltà per la P.A. di opporre al cessionario le medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente sulla base del contratto formalizzato tra gli stessi, facoltà di rifiutare la cessione entro 7 giorni, con rifiuto motivato
- limitare o abolire, rendendolo inefficace, il ricorso alle clausole di incedibilità dei crediti commerciali, che impediscono alle imprese di smobilizzare i propri crediti in caso di temporanee o durature esigenze di liquidità.
- Eliminare il rischio di revocatoria per le cessioni ex L.52/91 come già previsto per le cartolarizzazioni e la cessione di crediti certificati a mezzo piattaforma MEF.
- Introdurre la possibilità di cessione a banche e intermediari finanziari (con relativa anticipazione) del credito vantato da un'impresa nei confronti dell'INPS per l'anticipazione della CIG da questa erogata ai dipendenti